



PROGRAMMA STATISTICO PROVINCIALE PLURIENNALE 2010-2011



© Provincia di Rovigo - luglio 2010

Sommario

Introduzione	pag.	4
La statistica pubblica	“	5
La funzione statistica della Provincia	“	5
Il Servizio Statistica della Provincia di Rovigo	“	6
<i>Attività e compiti</i>	“	6
<i>Rapporti col Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e col Sistema Statistico Regionale (Sistar)</i>	“	7
<i>Coordinamento interno</i>	“	8
Il Cuspi: Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province Italiane	“	9
Il Servizio Statistica della Provincia come Ufficio di coordinamento dell’Ufficio associato di statistica con alcuni Comuni polesani.....	“	9
Linee di sviluppo del PSP	“	10
Gli Osservatori statistici provinciali e i progetti	“	11
Progetto della Comunità Europea: Safeland	“	16
Progetto della Comunità Europea: Eu-Water	“	17
La diffusione dell’informazione statistica: il progetto <i>Comunicare la statistica</i>	“	18
Elenco delle attività per materia	“	19
<i>Agricoltura, caccia e pesca</i>	“	19
<i>Ambiente</i>	“	20
<i>Conti economici e finanziari</i>	“	21
<i>Cultura e sport</i>	“	22
<i>Economia</i>	“	23
<i>Elezioni</i>	“	24
<i>Gestione del patrimonio immobiliare</i>	“	25
<i>Mercato del lavoro</i>	“	26
<i>Osservatorio statistico provinciale delle politiche sociali</i>		28
<i>Osservatorio provinciale demografico</i>	“	29
<i>Osservatorio provinciale scolastico</i>	“	30
<i>Personale</i>	“	31
<i>Protezione civile</i>	“	32
<i>Sanità</i>	“	33
<i>Sociale</i>	“	34
<i>Trasporti</i>	“	35
<i>Turismo</i>	“	36
<i>Osservatorio sugli incidenti stradali</i>	“	37
<i>Viabilità stradale</i>	“	38
<i>Varie</i>	“	39
Segreto statistico e normativa in materia di protezione dei dati personali	“	40
APPENDICE - Il quadro normativo di riferimento per l’attività statistica	“	41

Introduzione

Il Programma Statistico Provinciale 2010-2011 (PSP), predisposto dal Servizio Statistica e Protezione dei dati personali della Provincia di Rovigo, è il documento che raccoglie tutte le attività statistiche che la Provincia realizza, o intende realizzare, nel periodo di riferimento.

In esso sono individuate tutte le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi statistici d'interesse provinciale.

L'adozione del Programma Statistico Provinciale nasce dall'esigenza di raccordare tutta l'attività statistica della Provincia col Programma Statistico Nazionale, previsto dall'articolo 13 del d.lgs. 322/1989 e predisposto dall'Istat, e col Programma Statistico Regionale, previsto dall'articolo 11 della l.r. 8/2002.

Una seconda motivazione è data della necessità di attuare un coordinamento di tutte le attività statistiche condotte dalle Aree della Provincia o affidate a terzi.

Questo aspetto assume particolare importanza nell'ambito dell'attuazione del d.lgs. 82/2005, n. 82 *Codice dell'Amministrazione digitale*, modificato e integrato dal d.lgs. 159/2006 nonché della direttiva n. 2 del 20 marzo 2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni della Pubblica Amministrazione, in materia d'interscambio di dati. In questa normativa sono delineati i compiti, affidati agli enti del Sistema Statistico Nazionale, di contribuire alla progressiva armonizzazione della semantica utilizzata nelle principali basi di dati nazionali, al fine di favorire l'interoperabilità dei sistemi informativi della P.A. e lo sfruttamento a fini statistici delle informazioni contenute in tali sistemi; inoltre, di favorire l'adozione da parte degli enti della P.A. delle definizioni e classificazioni armonizzate con quelle della statistica ufficiale, condizione essenziale per l'effettiva utilizzazione a fini statistici delle informazioni di fonte amministrativa contenute negli archivi degli enti, e per la loro confrontabilità a livello nazionale e internazionale.

La programmazione deve inoltre essere organizzata anche in relazione all'attività dell'Ufficio associato di statistica tra la Provincia e alcuni Comuni polesani, attualmente in fase di rinnovo e di ampliamento.

Nel Programma Statistico Provinciale trovano pertanto collocazione tutta l'attività statistica di interesse della programmazione statistica nazionale e compresa nel PSN, quella d'interesse regionale compresa nel PSR (approvato dalla Regione del Veneto) e quella d'interesse della Provincia, necessaria per l'attività di governo.

Poiché la Provincia rappresenta, a livello locale, un importante punto di riferimento per l'informazione statistica alla comunità, la scelta delle tematiche per la programmazione statistica d'interesse locale è sviluppata contemperando la duplice finalità di supportare l'Amministrazione nello svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa per il raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti di indirizzo e di governo e per soddisfare le esigenze informative di soggetti pubblici e privati.

In ciò è essenziale avere presente l'ampia disponibilità di statistiche ufficiali diffuse da organismi dei Sistemi statistici nazionale e regionali, coi quali è pertanto necessario mantenere un costante coordinamento, al fine di evitare sovrapposizioni di rilevazioni e di diffusioni di statistiche e il conseguente dispendio di energie e risorse pubbliche.

L'attuazione di questi compiti deve necessariamente avvenire col coinvolgimento determinante dei vari soggetti (Istat, Regione, Comuni, CCIAA, Aziende ULSS, Questura, Uffici territoriali del Governo, Associazioni di categoria, Sindacati ecc.) sia

nella fase d'identificazione delle tematiche di rilevante interesse sia nella collaborazione durante l'attuazione delle indagini progettate. Con questi soggetti, a vari livelli, la Provincia ha avviato da tempo un'importante collaborazione, che ha dato risultati concreti e che è indispensabile mantenere in futuro.

Il Programma è suddiviso in due parti: nella prima sono descritti il ruolo e gli obiettivi della statistica pubblica, con particolare riferimento agli uffici di statistica delle Province, le cui attività e i compiti sono previsti dal d.lgs. 322/1989 e dalla direttiva 6/2008 del Comitato d'indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), nonché dalla l.r. 8/2002. In questa parte è compresa la descrizione del rapporto col Sistan (Sistema Statistico Nazionale) e col Sistar (Sistema Statistico Regionale).

Nella seconda parte, la presentazione delle linee generali del PSP è seguita dalla descrizione degli Osservatori Statistici operanti nella Provincia di Rovigo e l'illustrazione di tutti i progetti in cui è coinvolto il Servizio Statistica. Un paragrafo è dedicato al progetto *Comunicare la statistica*, relativo a tutta l'attività di diffusione e di comunicazione di dati e informazioni statistiche effettuato dal Servizio Statistica. A seguire vi è l'elencazione di tutte le attività statistiche dell'Ente con titolo, descrizione e struttura di riferimento e colla specificazione delle attività rientranti nel PSN. Tutta l'attività statistica che il Servizio svolge è ottemperata con particolare riguardo agli aspetti del segreto statistico e della normativa vigente in tema di riservatezza e protezione dei dati personali.

In Appendice è riportato il quadro normativo di riferimento di tutta l'attività statistica.

La statistica pubblica

Nella legislazione europea e italiana l'informazione statistica è considerata strumento essenziale per la realizzazione dei fondamentali scopi sociali e politici, nell'ottica dello sviluppo di una società democratica. Una specifica normativa istituisce e disciplina il Sistan, che vede nell'Istituto nazionale di statistica (Istat) e negli uffici di statistica delle Amministrazioni locali le strutture istituzionali preposte alla statistica pubblica.

La statistica pubblica pertanto, per essere strumento utile, deve fondarsi sull'applicazione dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, efficienza, riservatezza, trasparenza (principi fondamentali dell'ONU richiamati nel Regolamento CE 322/97 del Consiglio Europeo e nel Codice delle Statistiche Europee).

Questi principi consentono alla statistica pubblica di essere supporto indispensabile per decisioni razionali delle Amministrazioni pubbliche ed anche degli operatori economici, delle parti sociali e dei cittadini, per i quali diventa strumento di partecipato controllo democratico.

La funzione statistica della Provincia

Le importanti modifiche verificatesi in ambito istituzionale, a livello europeo e nazionale, hanno creato una crescente richiesta di informazioni differenziate rispetto a

fenomeni sempre più complessi da misurare e connotati da grande instabilità, che rendono necessari strumenti statistici sempre più efficienti.

Nelle Province la funzione statistica assume due diversi ruoli: uno – di carattere generale – che prevede la collaborazione, sulla base del Programma Statistico Nazionale (PSN) e del Programma Statistico Regionale, alla realizzazione delle rilevazioni d'interesse nazionale e regionale e uno – di carattere specifico – che riguarda la produzione di informazioni statistiche per la conoscenza di particolari aspetti delle realtà locali e a supporto del governo locale.

Gli obiettivi della statistica pubblica locale quindi, e in particolare di quella delle Province – che devono sempre sottostare ai principi generali richiamati e compendati nel paragrafo precedente – si possono delineare nei seguenti punti:

- 1) assicurare la disponibilità di dati per soddisfare l'esigenza di una base informativa utile a supportare le decisioni dell'Amministrazione e verificare i risultati delle azioni intraprese;
- 2) garantire l'integrazione dell'informazione statistica a livello locale utilizzando in primo luogo le informazioni già in possesso dell'Amministrazione Provinciale e delle altre amministrazioni, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di attività;
- 3) valorizzare i giacimenti informativi e gli archivi amministrativi a fini conoscitivi;
- 4) diffondere tempestivamente le informazioni;
- 5) fornire indicatori appropriati per la lettura comparata dei fenomeni.

Il Servizio di Statistica della Provincia

Con la direttiva 6 il Comstat ha emanato le *Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica delle Province* (deliberazione ISTAT 19/06/08); l'articolo 1, comma 2 identifica l'assetto organizzativo, specificando che « Gli uffici di statistica delle Province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della Provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unità organica a sé stante ».

Attività e compiti

I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comstat (vedasi l'Appendice).

Per l'espletamento dei suoi compiti e, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale, esso si può avvalere dell'opera di altri uffici della Provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. L'Ufficio di Statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate – in tutto o in parte – ad altri uffici della Provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

- a) Nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esso esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.
- b) Esso contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi della Provincia.

- c) Esso attua e gestisce l'interconnessione e il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza col Sistan, secondo le direttive emanate dal Comstat. Per "sistema informativo statistico" s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica.
- d) Gli Uffici di Statistica delle Province alle quali la Regione ha delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e signaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma Statistico Nazionale e al Programma Statistico Regionale.
- e) L'Ufficio di Statistica ha compiti di accertamento delle violazioni nei confronti di coloro che, richiesti dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 11, comma 3 del d.lgs. 322/1989.
- f) Esso provvede ad adeguare e a promuovere la rilevazione, la produzione e la diffusione delle statistiche di genere in tutti gli ambiti, economico, sociale e culturale, analizzando i dati relativi a uomini e donne in modo differenziato e presentandoli con lo stesso grado di visibilità e leggibilità, al fine di disporre di una lettura di genere, più volte affermata in sede internazionale ed europea e sottolineata anche dalle parti sociali.

Rapporti col Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e col Sistema Statistico Regionale (Sistar)

Il Sistema Statistico Nazionale è la rete di soggetti pubblici e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale. Fanno parte del Sistan: l'Istat, gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Isae, Inea, Isfol), gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio, dei Comuni, singoli o associati, delle aziende sanitarie locali nonché gli uffici di statistica dei soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico.

Il Sistan nasce col decreto legislativo n. 322 del 6 settembre 1989, punto di partenza di un processo di riforma della statistica pubblica che ha coinvolto tutte le amministrazioni italiane. Lo scambio di esperienze, di conoscenze, di tecnologie e di informazioni costituisce oggi il patrimonio più importante del Sistema.

L'Ufficio di Statistica, quale organo del Sistan, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti testé enunciati e lo svolgimento delle seguenti ulteriori funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti col Sistema Statistico Nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;
- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione e analisi statistica dei dati, ricerca statistica e

pubblicazioni;

- relazioni e comunicazioni.

Inoltre, il Servizio Statistica della Provincia di Rovigo, che costituisce un nodo della rete della organizzazione statistica del Paese:

- partecipa ai Circoli di Qualità, organismi dei quali si avvale l'Istat per l'aprontamento e il monitoraggio del programma statistico nazionale. I circoli sono la sede di confronto tra soggetti produttori e soggetti utilizzatori di informazioni statistiche, nel cui ambito si realizza la razionalizzazione del processo di programmazione dell'attività statistica nei singoli settori in cui si articola il PSN. I circoli nei quali è presente, in rappresentanza del Cuspi (vedi comma successivo) il Servizio Statistica, sono attualmente: "Istituzioni Pubbliche e private" e "Costruzioni" come membro effettivo e "Prezzi" e "Conti economici e finanziari" come supplente. Successivamente alla fase di riorganizzazione e accorpamento dei circoli attuata dall'ISTAT, si intendono riconfermare per il prossimo biennio la presenza nei seguenti "Salute, sanità e assistenza sociale" e "Pubbliche amministrazioni e istituzioni private", in quanto coerenti con le attività e i progetti contenuti nel presente programma;
- partecipa alle attività del Cuspi (Coordinamento degli Uffici Statistici delle Province Italiane), organismo che svolge la sua attività come organo tecnico dell'Upi;
- svolge un'attività di relazioni nell'ambito del Sistan, insieme ai rappresentanti degli uffici di statistica dei Comuni e delle Regioni per la riforma del Sistan;
- concorre all'attività del Sistema Statistico Nazionale;
- collabora con la Regione del Veneto per la realizzazione di specifici progetti regionali;
- partecipa al Gruppo di lavoro permanente presso la Prefettura di Rovigo;
- supporta l'Amministrazione nell'opera di promozione delle intese tra i soggetti facenti parte del Sistan e dei soggetti che producono statistiche di interesse pubblico nel territorio provinciale per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse del territorio provinciale.
- è componente del Tavolo tecnico prezzi presso la Camera di Commercio.

Secondo quanto previsto dalla l.r. Veneto 29 marzo 2002, n. 8 il Servizio Statistica della Provincia fa parte del Sistema Statistico Regionale. L'articolo 5 attribuisce al Sistar i seguenti compiti:

- promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- fornire al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;
- sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;
- promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;
- contribuire alla costituzione e allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

Coordinamento interno

Per poter adempiere all'attività di coordinamento statistico interno, è stato costitui-

to il *Gruppo dei referenti statistici*, composto da uno o due dipendenti delle Aree e dei Servizi dell'Ente interessati dai processi statistici, i quali svolgono il ruolo di collegamento tra queste e l'ufficio di statistica.

Il Servizio Statistica intende svolgere il compito, previsto dalla normativa, di diffusione di definizioni e classificazioni standard della statistica ufficiale, da adottare nella raccolta e registrazione degli archivi amministrativi. Tale compito rende effettivamente possibile lo sfruttamento a fini statistici del patrimonio informativo contenuto negli archivi amministrativi.

Inoltre, fornisce il necessario supporto metodologico nella produzione di rapporti statistici.

Il Cuspi: Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province Italiane

Il Cuspi è un organismo tecnico che opera fin dal 1996 nell'ambito dell'Unione delle Province Italiane e ne sono membri i responsabili degli Uffici di Statistica delle Province, costituiti ai sensi del d.lgs.322/89. Il Cuspi è stato istituito formalmente nel 2002, con l'approvazione di un proprio Statuto che ne definisce gli obiettivi e gli ambiti delle attività, riferibili alla diffusione e alla promozione della statistica pubblica e all'attuazione del Sistan e dei Sistar. Gli organismi del Cuspi sono il Presidente e il Comitato di Presidenza. L'Ufficio di Statistica della Provincia di Rovigo aderisce al Cuspi fin dall'inizio e dal 2006 la Responsabile è stata eletta Presidente e successivamente riconfermata nel 2009 per il biennio successivo.

Il Cuspi è attualmente impegnato nella partecipazione con propri rappresentanti ai Circoli di qualità dell'Istat, per la valutazione e l'inserimento di progetti nel Programma Statistico Nazionale e con la promozione di progetti di sistema; è inoltre coinvolto nell'attuazione del protocollo UPI-ISTAT .

Il Servizio Statistica della Provincia come Ufficio di coordinamento dell'Ufficio associato di statistica con alcuni Comuni polesani

Nel 2005 la Provincia di Rovigo ha proposto e dato corso all'istituzione di un ufficio associato di statistica con un gruppo di Comuni - Adria, Badia Polesine, Giacciano con Baruchella, Occhiobello e Taglio di Po - coi quali era già in atto una collaborazione nel Progetto pilota per il monitoraggio e l'analisi dei prezzi al consumo, realizzato coll'Istat nell'ambito dell'Osservatorio Prezzi: l'iniziativa rientra in un quadro di azioni volte al completamento della rete territoriale del Sistema Statistico Nazionale, previsto dal d.lgs. 322/1989 e al quale l'Istat ha dedicato particolare attenzione.

Presso la Provincia, come previsto dalla convenzione che istituisce l'Ufficio associato, è stato costituito l'ufficio di coordinamento. L'attività dell'ufficio associato è delineata da un apposito Programma annuale, sottoposto e approvato dal Comitato dei rappresentanti, che s'integra e si coordina col Programma Statistico Provinciale. Il ruolo dell'ufficio di coordinamento è inoltre quello di fornire supporto tecnico statistico nei compiti demandati ai Comuni dal PSN e dal PSR.

Fin dal mese di novembre scorso la Provincia ha proposto ai Comuni aderenti il

rinnovo della convenzione che ha istituito l'Ufficio associato - scaduta con la fine del 2009. La proposta di adesione all'Ufficio associato è stata inoltre presentata a tutti gli altri Comuni della provincia (con esclusione di Rovigo che è già dotato di un proprio ufficio di statistica) attraverso un'attività capillare di sensibilizzazione relativa ai compiti e alle funzioni della statistica pubblica nelle Autonomie locali. Attualmente è in fase di ridefinizione l'Ufficio associato di statistica ed è prevista la deliberazione di approvazione della convenzione coi nuovi Comuni e di rinnovo di quelli già aderenti entro il mese di settembre 2010. I Comuni di: Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella, Occhiobello e Stienta hanno già deliberato la loro adesione; dai Comuni di Adria e Ceregnano è attesa la conferma.

Linee di sviluppo del PSP

Il Programma Statistico Provinciale è il documento tecnico che costituisce lo strumento con cui la Provincia pianifica l'attività in materia statistica nell'ampio quadro normativo di obblighi e funzioni spettanti alla Provincia.

Il programma, oltre a definire i raccordi con le attività svolte su richiesta di altri organi del Sistan (Istat, Regione del Veneto, soprattutto) e precisare le modalità di integrazione col Programma Statistico Nazionale (PSN) e col Programma Statistico Regionale, permette alla Provincia di rispondere a diverse esigenze operative:

- disporre di un quadro esauriente delle iniziative programmate;
- conoscere le informazioni disponibili e la loro articolazione territoriale;
- promuovere forme di coordinamento tra le diverse attività, evitando duplicazioni di flussi;
- utilizzare a fini statistici le informazioni acquisite attraverso la gestione amministrativa.

Le attività statistiche programmate risultano dalla sommatoria di due tipologie di richieste:

- quelle previste dal Programma Statistico Nazionale o dal Programma Statistico Regionale;
- quelle derivanti da necessità della Provincia per l'attività di governo e per la comunità locale, oltre a quelle che rientreranno nel Programma dell'ufficio associato anzidetto.

Nel delineare il Programma un punto chiave è l'utilizzo degli archivi amministrativi per la produzione di statistiche, azione che permette di rendere minimi i costi di rilevazione, mantenendo alta l'efficienza nelle attività di aggiornamento dei dati e nell'implementazione di nuove basi informative.

Gli Osservatori statistici provinciali e i progetti

Strumenti fondamentali per lo studio dei fenomeni di interesse provinciale sono gli Osservatori.

L'Ufficio Statistica della Provincia cura l'attività di studio e statistica dei seguenti osservatori, in collaborazione con le Aree dell'Ente cui competono le rispettive funzioni.

Osservatorio scolastico provinciale (*in collaborazione coll'Area Personale e Lavoro e l'Area Lavori Pubblici*)

L'Osservatorio scolastico provinciale è nato dall'esigenza di monitorare le dinamiche della popolazione scolastica allo scopo di fornire idoneo supporto alla pianificazione e alla programmazione degli interventi in materia di istruzione di competenza della Provincia di Rovigo.

Le finalità che si propone l'Osservatorio sono:

- valutare la domanda e la conseguente offerta formativa;
- raccogliere, elaborare e analizzare tutte le informazioni relative alla scolarità nella provincia di Rovigo;
- analizzare le problematiche legate alla consistenza attuale e previsionale delle varie scuole, alla mobilità territoriale, ai fenomeni di dispersione e abbandono degli studenti;
- raccogliere in tempo reale sul territorio tutti gli elementi utili per poter effettuare un'efficace programmazione scolastica e decidere oculatamente dove impiegare nuove risorse.

Coll'anno scolastico 2004/2005 si è attuato il passaggio dalla rilevazione diretta presso gli istituti scolastici da parte della Provincia all'utilizzo della banca dati della Regione del Veneto AROF (Anagrafe Regionale Obbligo Formativo). L'utilizzo dell'AROF riduce il peso della doppia rilevazione sulle scuole e consente, a regime, la disponibilità di dati aggiornati in tempo reale.

L'attività dell'Osservatorio Scolastico comprende: il monitoraggio permanente via *web* dello stato dell'aggiornamento della banca dati AROF, effettuato da parte degli istituti scolastici (secondarie di primo e secondo grado) annualmente con le preiscrizioni e le conferme delle iscrizioni, e, in tempo reale per ogni altro movimento degli studenti iscritti (trasferimenti, ritiri, esiti finali); i contatti e gli incontri periodici di verifica coi referenti AROF della Provincia e con Veneto Lavoro e con gli istituti scolastici; l'aggiornamento periodico del portale www.pubblicaistruzione.it, sezione Osservatorio; la realizzazione di una rapportistica periodica in alcuni momenti particolari dell'anno scolastico (preiscrizioni e maturandi).

L'Osservatorio è impegnato nel 2010 nella realizzazione di un nuovo progetto, in collaborazione con l'Area Personale e Lavoro e col supporto tecnico di Veneto Lavoro, per l'integrazione di banche dati on-line mediante l'incrocio della base dati AROF e le basi dati anagrafiche dei Comuni facenti parte l'Ufficio Associato di Statistica.

Osservatorio provinciale dei prezzi (*in collaborazione coll'Area Attività produttive*)

L'Osservatorio provinciale dei prezzi è stato istituito presso la Provincia di Rovigo nel 2002. A esso hanno aderito la CCIAA di Rovigo, il Comune capoluogo, i Sindacati e le locali Associazioni di categoria e dei consumatori. Alla fine del 2006 si è concluso il progetto pilota per il monitoraggio e l'analisi dei prezzi al consumo nelle zone est e ovest della provincia di Rovigo, condotto in collaborazione con l'ISTAT.

Attualmente l'Ufficio di statistica dell'Ente è componente nel "Tavolo di analisi dei prezzi e delle tariffe" istituito presso la CCIAA di Rovigo per la sorveglianza dei prezzi praticati dai pubblici esercizi a tutela dei consumatori, secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2008.

Osservatorio demografico provinciale

Le politiche di programmazione e di pianificazione degli interventi in ambito econo-

mico e sociale necessitano di informazioni il più possibile dettagliate sulla popolazione residente, aggiornate con cadenza almeno annuale.

L'Osservatorio demografico provinciale risponde a questo fabbisogno informativo di istituzioni, operatori e aziende del territorio, attraverso l'elaborazione e pubblicazione di dati, rilevati presso gli Uffici Anagrafe dei Comuni o diffusi da organismi ufficiali, sulla struttura e sulla dinamica demografica, sulle famiglie, sulla presenza straniera per età e cittadinanza; produce prospetti comunali e per aree sovra-comunali, corredati dei principali indicatori demografici e di serie storiche.

Le finalità principali che si propone l'Osservatorio sono:

- il monitoraggio della popolazione provinciale, complessiva e di cittadinanza straniera;
- l'analisi di fenomeni demografici a livello provinciale e comunale;
- la predisposizione di un'aggiornata base conoscitiva per la programmazione e la pianificazione, a supporto dello svolgimento di tutte le altre attività del Servizio Statistica e per la soddisfazione di richieste interne ed esterne all'Ente (p.es. il quadro socio-demografico nei piani di zona sociosanitari, per la relazione annuale dell'Azienda ULSS 18 e per la relazione sull'attuazione della legge 285/1997).

Per la rilevazione dei dati è stato siglato, nel 2006, un protocollo d'intesa tra la Provincia e l'Azienda ULSS 18 che sancisce una collaborazione per la rilevazione e l'elaborazione dei dati demografici dei comuni dell'Alto e del Medio Polesine. Si prevede l'ampliamento del protocollo all'Azienda ULSS 19.

L'attività dell'Osservatorio demografico comprende la realizzazione di una rapporto periodica, di un annuario comprendente le informazioni sulla struttura e i flussi della popolazione polesana e l'analisi delle strutture familiari, sulla presenza straniera e sulla dinamica del fenomeno immigrazione, e di previsioni demografiche.

Osservatorio delle politiche sociali (*in collaborazione coll'Area Servizi alla persona*)

Le politiche di programmazione e di pianificazione di interventi in ambito sociale necessitano di informazioni il più possibile dettagliate e aggiornate su fenomeni di particolare rilievo e/o gravità che interessano il territorio provinciale.

L'Osservatorio delle Politiche Sociali fa riferimento a indagini e rilevazioni che comprendono i seguenti progetti:

- protocollo d'intesa tra Provincia, Azienda ULSS 18 e Azienda ULSS 19 per l'istituzione di un Osservatorio permanente;
- partecipazione, nell'ambito del precedente punto, al gruppo tecnico per la ricerca sulle persone non autosufficienti nella provincia di Rovigo, condotta dalla Fondazione Zancan;
- raccolta e analisi annuali dei dati sulle dipendenze da alcol e da droghe;
- partecipazione all'attività dei Piani di zona delle Aziende ULSS 18 e 19;

Osservatorio provinciale sulle condotte autolesive

La Presidenza della Provincia di Rovigo ha istituito l'Osservatorio Provinciale sulle Condotte Autolesive col fine di monitorare i casi di suicidio e i tentativi di suicidio del territorio polesano e quindi di intraprendere iniziative concrete per prevenire situazioni a rischio che possano portare a tali eventi. All'Osservatorio hanno aderito diversi attori istituzionali: Aziende Ulss n.18 e n.19, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Casa Circondariale di Rovigo e Diocesi di Adria e Chioggia. Nel 2010 è stato si-

glato un protocollo d'intesa per coordinare lo scambio di informazioni e la raccolta di dati. Il Servizio Statistica, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio, ha il compito di elaborare e sintetizzare mediante dei report periodici i dati provenienti sia dalle Strutture dei partecipanti sia dalle fonti statistiche ufficiali.

Osservatorio sugli incidenti stradali *(in collaborazione col Servizio Sicurezza stradale, l'Area Lavori pubblici e il Servizio Protezione civile)*

A seguito dell'istituzione del Comitato provinciale per la sicurezza stradale e nell'ambito degli obiettivi definiti nel Piano nazionale della sicurezza stradale del 2002 dal Ministero dei Lavori pubblici, è stato avviato il progetto per la realizzazione di un Osservatorio sull'incidentalità stradale. Il monitoraggio e l'analisi sono effettuati sui dati della rilevazione statistica degli incidenti stradali, i cui modelli, compilati dagli organismi di rilevazione (Polizia Stradale, Polizie Municipali, Carabinieri) sono inviati alla Provincia, sulla base di una convenzione appositamente stipulata coll'Istat.

La finalità principale è l'ottenimento di una banca dati, costantemente aggiornata, che consenta analisi e approfondimenti utili allo studio di questo problema. I risultati, tempestivamente resi disponibili agli Assessorati competenti e al Comitato provinciale, forniscono una base per la discussione e per le proposte operative in relazione alle competenze e agli obiettivi della Provincia nell'ambito della sicurezza stradale e della viabilità. La Giunta Provinciale ha costituito un gruppo di lavoro intersettoriale (Statistica e Lavori pubblici) attraverso il quale giungere alla localizzazione degli incidenti registrati e all'individuazione dei punti neri.

Nel 2010 si prevede inoltre l'avvio di un progetto dedicato ad integrare l'Osservatorio statistico provinciale sugli incidenti stradali in una struttura intersettoriale appositamente dedicata alla Sicurezza Stradale, rivestendolo pertanto di un ruolo più ampio e organizzando la nuova struttura in una logica di "rete" di soggetti istituzionali e privati interessati alla materia in oggetto. Verrà così implementato il nodo provinciale a cui la Regione e tutti gli altri soggetti (Comuni, Forze dell'ordine, ecc.) potranno successivamente integrarsi per creare una migliore sinergia di azioni, sviluppando parallelamente una infrastruttura tecnologica centrale verso cui far confluire dati e informazioni da rilevarsi in maniera progressivamente sempre più dinamica e informatizzata, per implementare la fase di georeferenziazione dei dati fino ad arrivare alla costruzione di mappe dinamiche dell'incidentalità. Il progetto è stato presentato alla Regione del Veneto per la partecipazione al bando relativo alla sicurezza stradale e ne è stato approvato il finanziamento.

IL Servizio Statistica della Provincia di Rovigo partecipa inoltre, in collaborazione con l'Area Lavori pubblici, al gruppo di lavoro istituito presso la Regione del Veneto per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra Istat, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero dei Trasporti, Regioni, Province autonome, Province e Comuni per il coordinamento della attività inerenti la rilevazione statistica sull'incidentalità stradale.

Statistica del turismo *(in collaborazione col Servizio Turismo)*

Le competenze dalla Provincia in materia di turismo comprendono la rilevazione e la trasmissione dei dati statistici, relativi al proprio territorio, al Sistema informativo turistico regionale della Regione del Veneto, e, tramite questa, all'Istat. I dati sono raccolti e secondo le direttive dell'Istat, sulla base delle rilevazioni ufficiali del Pro-

gramma statistico nazionale denominate: “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” e “Consistenza degli esercizi per comune”. I dati sono successivamente elaborati al fine di ottenere le informazioni più complete e significative riguardanti il fenomeno turistico nell’intera provincia. Dal 2008 la Regione rende disponibili i dati giornalieri sugli arrivi e le presenze turistiche, ciò ha consentito di fare approfondimenti su specifici periodi dell’anno dove l’attrazione turistica sembra maggiore.

Sono allo studio alcune proposte per il miglioramento della raccolta dei dati della rilevazione del movimento clienti nonché per l’ampliamento delle informazioni eventualmente rilevabili presso le strutture ricettive, sulla base di un progetto elaborato dalla Provincia di Rimini.

La finalità perseguita è di fornire strumenti di conoscenza delle realtà e delle dinamiche turistiche locali, che possano sia fungere da supporto agli operatori del settore che rendersi utili in sede di programmazione delle future politiche in materia di turismo.

Il Servizio Statistica partecipa a incontri con la Regione del Veneto e le Province venete per lo sviluppo della procedura *MTWeb* ed è in progetto la realizzazione di iniziative per l’incentivazione dell’utilizzo delle modalità in linea/fuori linea per l’inserimento dei dati statistici da parte degli operatori, in collaborazione col Servizio Turismo e coi fondi resi disponibili dalla Regione stessa.

Nell’ambito di questa tematica, sono allo studio (in collaborazione col Servizio Turismo e il Servizio Cultura) alcuni progetti tesi ad allargare la conoscenza del fenomeno turistico nella provincia di Rovigo, nelle forme più variegata in cui si presenta e quindi, indicativamente, nell’afflusso di visitatori al Sistema museale e alle principali attrattive di interesse storico, culturale e artistico del territorio provinciale, nonché da altre forme di turismo di visitazione (esempio: il turismo fluviale).

Nel 2010 è prevista nell’ambito del progetto REGIO IAT la realizzazione di un’indagine di *customer satisfaction* dedicata agli utenti degli uffici di Informazione e Accoglienza turistica (IAT), in collaborazione con il Servizio Turismo. I dati raccolti con i questionari distribuiti nei tre uffici IAT della provincia saranno elaborati al fine della redazione della Carta dei Servizi.

Censimento degli archivi *(in collaborazione con tutte le Aree e coi Servizi della Direzione Generale)*

Il censimento degli archivi consiste nella ricognizione, catalogazione puntuale e aggiornamento annuale di tutte le banche dati, su supporto cartaceo ed informatizzato, esistenti nella Provincia, costituite sia per fini amministrativi, sia per fini informativi.

La finalità che si propone il Censimento degli archivi è la conoscenza completa dell’intero patrimonio informativo dell’Ente per consentirne la valorizzazione a fini di studio e ricerca.

Il Censimento degli archivi ha inoltre l’obiettivo di raccogliere tutte le informazioni sui trattamenti di dati personali per l’adempimento della normativa in materia di protezione dei dati personali (aggiornamento annuale del Documento Programmatico per la Sicurezza, redazione del Regolamento per il trattamento dei dati personali, supporto conoscitivo per i Responsabili di trattamento).

Al fine di rendere più agevoli e tempestive le operazioni di aggiornamento dell’attuale base di dati degli archivi è stato costituito il gruppo referenti, con uno o due

dipendenti per area e il Servizio di statistica.

Progetto Nazionale Upi/Cuspi/Istat *Censimento degli archivi amministrativi delle Province*

Il Censimento degli archivi amministrativi è confluito nel 2007 in un progetto del Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Province italiane, le cui direzione e coordinamento sono affidate alla Provincia di Rovigo. L'obiettivo del progetto è verificare la possibilità di utilizzo degli archivi amministrativi come fonte per la statistica ufficiale ed evitare la duplicazioni di flussi, creando una base dati nazionale di metadati degli archivi amministrativi gestiti dalle Province, attraverso lo strumento del censimento degli archivi ed una metodologia unica a livello nazionale. Al progetto partecipa anche l'Istat; le Province aderenti nel 2008 sono state 37; sono stati rilevati in totale 1.235 archivi di varie materie di competenza dell'ente Provincia e, in particolare, 313 archivi relativi alla materia "ambiente". Nel corso del 2009, è stata presentata la pubblicazione coi risultati ottenuti nella prima parte del progetto— redatta congiuntamente dal Servizio Statistica della Provincia di Rovigo e dall'Istat

Il Progetto Nazionale del censimento degli archivi amministrativi è stato rielaborato nel corso del 2009 per diventare uno strumento permanente. E' una attività presente nel Programma Statistico Nazionale in vigore con il codice PRO-00001.

Il progetto ora prevede tre filoni di attività. Il primo filone prevede il proseguimento della raccolta delle informazioni sugli archivi amministrativi provinciali che andranno a formare la banca dati nazionale degli archivi amministrativi delle Province, analogamente a quanto realizzato con la materia "Ambiente". Il secondo filone è strettamente legato all'approfondimento della conoscenza degli archivi sulla materia "Ambiente" già rilevati nella prima parte del progetto, al fine di stendere studi di fattibilità sull'impiego statistico delle informazioni in essi contenute. Il terzo filone riguarda la formazione sull'utilizzo di metodologie appropriate, di definizioni normalizzate e di classificazioni standard rivolta agli addetti della Pubblica Amministrazione che detengono e aggiornano gli archivi amministrativi.

Il censimento degli archivi amministrativi e l'attuazione della riforma Brunetta

Entrambi i progetti precedenti sono attualmente allo studio per la verifica del loro possibile utilizzo ai fini dell'applicazione del d.lgs. 150/2009, la cosiddetta riforma Brunetta, sia all'interno della Provincia di Rovigo, sia come proposta alle Province aderenti al progetto nazionale. Le informazioni contenute nella base dati del censimento degli archivi amministrativi possono condurre, con adeguate integrazioni di informazioni, alla costituzione di osservatori dell'attività amministrativa, necessari per la messa a punto di indicatori per la misurazione e la valutazione della performance delle Province. Allo scopo è stato avviato un gruppo di lavoro interno all'area Finanziaria dell'Ente a cui partecipa anche il Servizio statistica.

Progetto Elistat

Il Progetto Elistat intende effettuare la progettazione, lo sviluppo e la messa in rete di un sistema integrato di indicatori statistici relativo a tutte le funzioni e i servizi di competenza delle Province, con una particolare attenzione ai servizi rivolti ai piccoli Comuni, per una misurazione

ne costante e pubblica delle loro prestazioni, dei relativi costi e benefici indotti su tutto il territorio nazionali.

Elistat coinvolge un ampio numero di Province per la sua realizzazione e si articola in sei linee progettuali.

La Provincia di Rovigo è responsabile della linea E: Osservatorio provinciale e benchmarking delle Linee A, B, C, D. La finalità di tale linea, è di costituire un Osservatorio sul comportamento degli enti locali, che permetta di rilevare e fornire in modo permanente informazioni relative all'efficacia, all'efficienza e alla produttività delle Province nell'erogazione dei propri servizi. Il lavoro consiste nella ricognizione delle attività ed i servizi che si intende sottoporre a valutazione, e successivamente, nell'individuazione degli indicatori da calcolare. Occorrerà anche svolgere un'analisi delle esperienze esistenti e delle fonti di dati, sia interne ed esterne, dalle quali è possibile ottenere informazioni. I dati che verranno utilizzati dovranno essere analiticamente illustrati nella metodologia di rilevazione per garantirne l'omogeneità e la confrontabilità. Infine l'attività dovrebbe prevedere una metodologia di analisi e contestualizzazione delle informazioni rilevate.

La Provincia di Rovigo, inoltre ha anche il compito di fornire il supporto metodologico e statistico a tutte le fasi che compongono il progetto.

6° Censimento generale dell'agricoltura. Istituzione Ufficio comunale di censimento in forma associata

E' stato costituito con Delibera di Giunta Provinciale n. 126/29891 del 27/05/2010 presso il Servizio Statistica l'Ufficio Comunale di Censimento in forma associata con i seguenti Comuni: Castलगuglielmo, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Polesella e Villamarzana. I compiti dell'Ufficio comunale di Censimento definiti dall'Istat sono:

- selezionare e nominare i rilevatori e gli eventuali loro coordinatori
- organizzare e svolgere la rilevazione sul territorio
- organizzare in collaborazione con l'Ufficio Territoriale di Censimento l'attività di formazione ai coordinatori comunali (ove esistenti) e ai rilevatori
- rappresentare il punto di riferimento tecnico ed organizzativo dei coordinatori comunali (ove esistenti) e ai rilevatori
- monitorare l'andamento della rilevazione
- verificare e trasmettere all'Istat i prospetti riepilogativi utili alla definizione dei dati provvisori
- confezionare e trasmettere il materiale censuario a conclusione della rilevazione
- assicurare il buon andamento delle operazioni censuarie nel territorio di competenza
- rendicontare l'impiego delle risorse economiche trasferite da Istat come contributo alla copertura dei costi per l'effettuazione delle operazioni censuarie.

Progetto della Comunità Europea: Safeland

La Provincia di Rovigo partecipa al Progetto Comunitario SafeLand che si inserisce nel programma di "Prevenzione e lotta contro la criminalità". Il principale obiettivo del progetto è fornire ai partners e ad altri attori impegnati nella promozione di politiche di prevenzione della criminalità delle linee guida utili ad influenzare e a modificare il comportamento dei cittadini nei confronti della prevenzione dei delitti. Le attività di progetto si snodano attraverso la realizzazione di un'analisi swot, di uno

studio sul crimine e sulla sua prevenzione in aree selezionate dai partner di progetto, di azioni pilota, di attività di formazione e di disseminazione dei risultati.

Il progetto, che ha una durata biennale, vede la collaborazione all'interno della Provincia di Rovigo dell'Assessorato alle Pari Opportunità e Salute e sicurezza del cittadino, dell'Ufficio Politiche Comunitarie, dell'Area Attività produttive Servizio di Vigilanza e Polizia Provinciale e del Servizio Statistica.

Il Servizio Statistica, nell'ambito delle attività del progetto Safeland, si occupa dell' "Attività 2" che prevede un lavoro di mappatura della criminalità nel territorio attraverso la raccolta sia di dati ufficiali (dati Ufficio Territoriale del Governo) sia di informazioni presso degli interlocutori privilegiati. L'attività inoltre prevede un'indagine mediante questionari rivolta ai cittadini di alcune zone del territorio (sono stati identificati tre comuni come *hot spot* dell'indagine); l'indagine indagherà la percezione della sicurezza della popolazione in funzione delle caratteristiche della zona/quartiere in cui vivono. Su questo tema saranno interpellati - su di una griglia di richiesta predisposta - alcuni interlocutori privilegiati, rappresentanze politiche del territorio, associazioni. I risultati di entrambe le indagini costituiranno gli elementi dell'analisi swot da realizzare entro il mese di settembre 2010, che sarà la base conoscitiva necessaria per le iniziative successive.

Progetto della Comunità Europea: Eu-Water

Il progetto è stato selezionato nell'ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Sud Est Europea. La Provincia di Rovigo partecipa in qualità di partner, mentre il coordinatore del progetto è la Provincia di Ferrara. L'obiettivo principale del progetto è di stabilire a livello transnazionale una gestione integrata dell'acqua che si basi sia sulla riduzione e ottimizzazione del consumo d'acqua, sia sulla riduzione della contaminazione da nitrato della falda acquifera prodotta dall'agricoltura dei paesi del Sud Est d'Europa. La Provincia di Rovigo oltre a partecipare alle attività comuni implementerà un progetto pilota diretto alla razionalizzazione dell'utilizzo agronomico dei nitrati provenienti da allevamento zootecnico ottimizzando forme e tempi di distribuzione nel rispetto del codice di buona pratica agricola, contestualmente al miglior utilizzo dell'azoto organico, in un'area agricola di particolare valore produttivo, quale la bassa pianura padana. Il Servizio Statistica collabora al progetto con l'Area Attività Produttive e con l'Ufficio Politiche Comunitarie. Il Servizio Statistica ha effettuato la ricognizione di fonti istituzionali di dati e la raccolta dati per la fase preliminare. Inoltre elabora, in base alle esigenze del progetto, dati di carattere economico-sociale e dati specifici, di fonte istituzionale, sull'agricoltura e l'allevamento.

La diffusione dell'informazione statistica: il progetto *Comunicare la statistica*

La diffusione dei dati del Servizio Statistica della Provincia ricopre un ruolo essenziale nell'ambito del Programma Statistico Provinciale, poiché i risultati ottenuti sono patrimonio della collettività.

In quest'ottica è stata ristrutturata ed è in continua evoluzione la pagina del sito internet della Provincia dedicata alla pubblicazione dei dati statistici, e anche lo studio e la pianificazione delle modalità di pubblicazione e di diffusione dei dati su supporto cartaceo.

Il Servizio inoltre risponde quotidianamente alla richiesta di informazioni e dati statistici che pervengono da parte di altre Aree della Provincia e dall'esterno (enti, associazioni, studenti, aziende ecc.). I principi fondamentali su cui si basa il progetto *Comunicare la statistica* sono:

- la qualità dei dati diffusi, ottenuta coll'uso puntuale delle metodologie;
- la confrontabilità dei dati con altre fonti e altri livelli territoriali, attraverso l'utilizzo delle classificazioni unificate adottate a livello nazionale e internazionale dagli organismi di statistica ufficiale;
- la facile accessibilità ai dati da parte dell'utenza;
- la tempestività nell'aggiornamento;
- l'indicazione di percorsi alternativi di ricerca coi collegamenti ai siti internet istituzionali degli organismi ufficiali di produzione statistica.

Col proseguimento ed il perfezionamento del progetto ci si prefigge anche l'individuazione delle eventuali discrepanze tra la qualità del servizio (forma e contenuto) percepita e/o attesa e la qualità erogata e l'adozione di un metodo di diffusione dei dati il più possibile conforme alle potenziali esigenze dell'utenza.

Nell'ambito del progetto è compresa la realizzazione di una reportistica periodica sulle varie tematiche e degli annuari monotematici (turismo, demografia, scolarità, incidentività, affari sociali); un'ulteriore forma di diffusione è data dalla realizzazione annuale de *Il Polesine in cifre*, compendio dei dati socio economici caratterizzanti il territorio provinciale. Il progetto editoriale *Po.St.It - Polesine Statistico: informazioni per il territorio*, foglio periodico, a diffusione nazionale, propone i dati e le informazioni più significative sugli argomenti trattati dal Servizio. Fanno parte della comunicazione e diffusione dei dati statistici, in particolare quelli riguardanti gli Osservatori, le presentazioni in convegni realizzati dai competenti Assessorati provinciali.

Nel 2009 si è provveduto a arricchire la sezione economia del sito internet fornendo in alcuni casi anche brevi serie storiche degli argomenti trattati. I contenuti della sezione economica verranno aggiornati annualmente in relazione alla disponibilità del dato.

A partire dal 2010, nel sito internet provinciale all'interno dell'area della statistica, verrà inserito uno spazio per la comunicazione all'utenza di "notizie in primo piano" relative all'attività del servizio come ad esempio delle anticipazioni sulle pubblicazioni. Anche per il 2010-2011 è previsto l'invio periodico della *newsletter* "Comunicare la Statistica" ai soggetti (pubblici e non) interessati alla conoscenza dei fenomeni che riguardano il territorio polesano, studiati e monitorati dal Servizio Statistica.

Nella pagina del sito internet provinciale dedicata alla statistica, è stata inserita una griglia di indicatori che sintetizzano alcuni aspetti sociali, demografici ed economici del territorio. Tali indicatori, selezionati e costruiti a partire da indicatori proposti da Eurostat e OCSE, saranno presentati a confronto con il dato Regionale e Nazionale e offriranno una fotografia della provincia di Rovigo.

Elenco delle attività statistiche per materia

Agricoltura, caccia e pesca

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
08-59	Abbattimenti di caccia effettuati nel territorio provinciale con riferimento all'avifauna	Rilevazione di fonte amministrativa (tesserini di caccia) riguardanti gli abbattimenti dei capi cacciati	Area Attività produttive	
08-52	Censimento dell'avifauna del Polesine	Rilevazione dell'avifauna nel Polesine su moduli predisposti da INFS e successive elaborazioni	Area Attività produttive	
08-10	Concessioni alle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie	Rilevazione di fonte amministrativa delle caratteristiche delle aziende faunistico venatorie	Area Attività produttive	IST-00188
	Consistenza del patrimonio zootecnico nel territorio provinciale	Acquisizione dei dati, di fonte Unioncamere, con dettaglio provinciale relativi al patrimonio zootecnico e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Consistenza delle produzioni agricole nel territorio provinciale	Acquisizione dei dati di fonte Istat con dettaglio provinciale relativi alla superficie dedicata e produzione agricola di tutte le tipologie di coltivazioni e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
08-50 08-51	Controllo fauna selvatica, specie invasive	Rilevazione di fonte amministrativa dei capi catturati dagli autorizzati alla cattura delle specie invasive e successive elaborazioni	Area Attività produttive	
08-01 08-36	Licenze di pesca rilasciate dalla Provincia	Rilevazione di fonte amministrativa del numero di licenze rilasciate per tipologia	Area Attività produttive	
	Quantità e valori delle produzioni ittiche nel territorio provinciale	Acquisizione dei dati, di fonte Unioncamere, con dettaglio provinciale relativi alle quantità e al valore della produzione ittica e successive elaborazioni	Servizio Statistica	

Ambiente

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
10-42	Analisi rifiuti urbani e raccolta differenziata	Rilevazione di fonte amministrativa della quantità di rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata prodotta	Area Ambiente	
10-31	Piano energetico provinciale	Analisi dei consumi energetici nel territorio provinciale	Area Ambiente	

Conti economici e finanziari

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
03-72	Certificazione del conto consuntivo e rendiconto finanziario	Rilevazione contabile delle entrate e delle uscite per categoria economica	Area Finanziaria	IST-02076

Cultura e sport

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
		Indagine sui tesserati delle federazioni sportive e degli enti di promozione polesani.*	Rilevazione tesserati alle federazioni ed enti di promozione sportiva e successive elaborazioni.	Servizio Statistica, Area Servizi alla persona
		Indagine presso le scuole superiori sull'attività sportiva praticata dai ragazzi.**	Indagine mediante questionario sull'attività sportiva praticata.	Servizio Statistica, Area Servizi alla persona
09-36	Rendicontazione del Servizio Bibliotecario Provinciale	Rilevazione di fonte amministrativa del numero di biblioteche aderenti al servizio, del catalogo in linea, richieste prestiti ecc.	Area Servizi alla persona	

* fino al 2008

** solo nel 2009

Economia

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Analisi delle imprese attive e degli addetti nel territorio provinciale	Elaborazione dei dati presenti nell'Archivio Statistico delle Imprese Attive (Istat)	Servizio Statistica	
	Commercio coll'estero: analisi delle importazioni ed esportazioni per area e settore	Acquisizione dei dati, di fonte Istat (CoeWeb), relativi alle importazioni ed esportazioni delle imprese ubicate nel territorio provinciale; successive elaborazioni e classificazioni in base a Paesi e prodotti	Servizio Statistica	
	Energia elettrica: valori assoluti e <i>pro capite</i> dei consumi e distribuzione dei consumi	Acquisizione dati provinciali, regionali e nazionali di fonte Terna S.p.A. e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi della situazione economico-produttiva della provincia e aggiornamento della relativa sezione sul sito internet	Acquisizione di dati, di fonti varie (Istat, Camera di Commercio, Infocamere, Unioncamere Veneto, Tagliacarne e altri), relativi ai seguenti argomenti: Imprese e imprenditori, Unità Locali, Industria e costruzioni, Commercio, Artigianato, Valore aggiunto, Credito, Forza lavoro. Successive eventuali elaborazioni, redazione di tabelle e grafici e pubblicazione sul sito del Servizio Statistica nella Sezione Economia.	Servizio Statistica	

Elezioni

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Analisi dei dati elettorali	Realizzazione di una banca dati dei risultati elettorali. Acquisizione dati di fonte amministrativa da Ministero dell'Interno e da Consiglio Regionale Veneto.	Servizio Statistica	

Gestione del patrimonio immobiliare

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
04-28 04-18	Consumi energetici per dichiarazione del Ministero delle Attività Produttive	Rilevazione di fonte amministrativa dei consumi energetici relativi ai fabbricati gestiti dalla Provincia di Rovigo	Area Lavori pubblici	

Mercato del lavoro

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
02-77	Banca dati relativi ai tirocini	Rilevazione di fonte amministrativa dei dati riguardanti i tirocini che hanno avuto luogo presso le aziende del territorio provinciale	Area Personale e Lavoro	
02-70	Comunicazioni aziendali obbligatorie (assunzioni, licenziamenti, trasformazioni)	Rilevazione di fonte amministrativa del numero di assunzioni per tipologia contrattuale e per orario di lavoro, del numero di cessazioni, del numero di trasformazioni ecc.; successive elaborazioni	Area Personale e Lavoro	LAP-00083 LAP-00084 LAP-00085
02-71	Disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego della Provincia di Rovigo	Rilevazione di fonte amministrativa del numero degli iscritti ai Centri per l'Impiego, per sesso, comune di residenza ecc. e successive elaborazioni	Area Personale e Lavoro	LAP-00086 LAP-00087
02-72	Gestione del collocamento al lavoro dei lavoratori in mobilità	Rilevazione di fonte amministrativa dei dati relativi ai lavoratori in mobilità	Area Personale e Lavoro	LAP-00090
02-37 02-51	Gestione del collocamento dei disabili residenti nel territorio provinciale	Rilevazione di fonte amministrativa dei dati relativi ai disabili avviati al lavoro	Area Personale e Lavoro	
02-76	Incontro domanda e offerta di lavoro	Rilevazione di fonte amministrativa dei dati relativi alle persone in cerca di occupazione e delle aziende che offrono lavoro e si rivolgono ai Centri per l'Impiego	Area Personale e Lavoro	
	Indagine sull'utilizzo dei contratti di somministrazione da parte delle aziende della Provincia di Rovigo	Rilevazione di fonte amministrativa dai dati delle comunicazioni obbligatorie delle aziende per studiare il fenomeno attraverso: le caratterizzazioni settoriali, l'analisi del bacino di manodopera impiegata, le caratterizzazioni socio-professionali, le modalità di reclutamento, la permanenza/transizione verso altre forme contrattuali, la specializzazione settoriale e il livello di concorrenzialità tra le società di somministrazione (a partire dai dati relativi alle comunicazioni obbligatorie)	Area Personale e Lavoro	
	Indagine sui fruitori dei Servizi all'Impiego della Provincia di Rovigo	Rilevazione di fonte amministrativa dei dati sugli utilizzatori dei servizi all'impiego per studiare la tipologia dell'insieme dei disponibili in funzione dei requisiti individuali, dei tempi medi di permanenza nella condizione di disoccupazione, della disponibilità alle esperienze di inserimento, dell'utilizzo e del grado di successo degli strumenti di politica attiva, della facilità al reimpiego in funzione della titolarità o meno del sostegno al reddito e di incentivi al reimpiego	Area Personale e Lavoro	

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Studio ed individuazione delle caratteristiche delle dinamiche di sviluppo, trasformazione e crisi nei comparti economici del territorio polesano	Analisi del comparto economico del territorio polesano sfruttando dati di natura amministrativa con eventuale individuazione di indicatori capaci di anticipare e segnalare le crisi o i cambiamenti strutturali	Area Personale e Lavoro	

Osservatorio provinciale statistico delle politiche sociali

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Osservatorio provinciale sulle condotte autolesive	Analisi dei dati di fonte Istat e di fonte Aziende ULSS sul fenomeno del suicidio e del tentato suicidio. Rilevazione dei progetti e dei iniziative istituzionali nell'ambito della prevenzione degli eventi autolesivi	Servizio Statistica	
	Analisi dell'utenza dei Ser.T. (tossicodipendenze e alcoldipendenze) delle province del Veneto	Rilevazione, di fonte Regione del Veneto, dei dati relativi agli utenti dei Ser.T. per provincia e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi dell'utenza dei Ser.T. (tossicodipendenze e alcoldipendenze) del territorio provinciale	Rilevazione, di fonte ULSS, dei dati relativi agli utenti in trattamento per sesso, classe di età, sostanze di abuso e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi dell'utenza delle Associazioni (tossicodipendenze e alcoldipendenze) del territorio provinciale	Rilevazione, di fonte Associazioni polesane di assistenza a tossicodipendenti, dei dati relativi alle persone ospitate per sesso, classe di età e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi dell'utenza delle ACAT (tossicodipendenze e alcoldipendenze) del territorio provinciale	Rilevazione, di fonte Associazioni Alcolisti, dei dati relativi alle persone aderenti all'associazione per sesso, classe di età e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi delle persone fermate e patenti sospese nel territorio provinciale	Rilevazione, di fonte Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo, dei dati relativi alle persone fermate presunte violazioni amministrative per possesso di stupefacenti, violazioni amministrative per possesso di sostanze stupefacenti e patenti sospese per droga e/o alcol per sesso, classe di età e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi delle persone fermate e patenti sospese nel territorio provinciale	Rilevazione, di fonte Arma dei Carabinieri Comando Provinciale, dei dati relativi alle persone fermate per possesso di sostanze stupefacenti e patenti sospese per droga e/o alcool per sesso, classe di età e successive elaborazioni	Servizio Statistica	

Osservatorio provinciale demografico

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	XIV censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Analisi dei dati per diverse tipologie e caratteristiche di popolazione.	Elaborazione dei dati individuali (anonimi) definitivi, di fonte Istat, per sezione di censimento; nuclei familiari, abitazioni, stranieri.	Servizio Statistica	
01-07	Famiglie residenti nel territorio provinciale	Rilevazione, di fonte comunale, del numero famiglie complessive e con intestatario di foglio famiglia straniero per numero di componenti e successive elaborazioni.	Servizio Statistica	
01-07	Flussi migratori nel territorio provinciale, per comune, sesso	Rilevazione, di fonte comunale, del numero degli iscritti (da/per altro comune e da/per l'estero) e dei cancellati (da/per altro comune e da/per l'estero), per sesso e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
01-07	Flussi naturali nel territorio provinciale, per comune, sesso	Rilevazione, di fonte comunale, del numero dei nati e dei morti, per sesso e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di Rovigo	Rilevazione, di fonte Questura di Rovigo, del numero permessi di soggiorno rilasciati con motivo del rilascio, nazionalità, eventuali dati anagrafici e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
01-07	Popolazione residente nel territorio provinciale, per comune, sesso, età	Rilevazione, di fonte comunale, del numero dei residenti per sesso, per età e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Popolazione residente nel territorio provinciale, per comune, sesso, età, stato civile	Acquisizione dati definitivi di fonte Istat e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
01-07	Popolazione straniera residente nel territorio provinciale, per comune, sesso, età, stato di provenienza	Rilevazione, di fonte comunale, del numero degli stranieri residenti, per sesso, per età e successive elaborazioni.	Servizio Statistica	
	Indicatori demografico-sociali provinciali per analisi territoriale	Estrazione da fonte Istat di dati ed indicatori demografico-sociali (matrimoni, separazioni, fecondità ecc.) e successive elaborazioni	Servizio Statistica	

Osservatorio provinciale scolastico

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Analisi degli studenti che frequentano la sede universitaria di Rovigo (CUR)	Rilevazione, di fonte CUR e Università di Padova, degli studenti iscritti, immatricolati e laureati nell'anno accademico in corso, e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
01-06	Analisi degli studenti iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo	Rilevazione, di fonte USP di Rovigo, del numero di studenti iscritti in tutte le scuole della provincia di Rovigo nell'anno scolastico in corso, e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Analisi degli studenti residenti nella provincia di Rovigo che frequentano l'università	Acquisizione di dati, di fonte MIUR, degli studenti residenti nella provincia di Rovigo presenti nelle università italiane e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
01-06	Analisi degli studenti stranieri iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Rovigo	Rilevazione, di fonte USP di Rovigo, del numero di studenti stranieri iscritti in tutte le scuole della provincia di Rovigo nell'anno scolastico in corso, e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
01-03	Banca dati degli studenti iscritti alle scuole secondarie per l'Osservatorio scolastico provinciale	Acquisizione dei dati individuali dalla banca dati regionale AROF, e successive elaborazioni. In collaborazione con Veneto Lavoro e Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo	Servizio Statistica	
	Pendolarismo per motivi di studio nella provincia di Rovigo	Rilevazione presso gli istituti delle province di Ferrara e Mantova del numero di studenti polesani iscritti, e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Progetto AROF-Anagrafe	Incrocio della banca dati AROF coll'anagrafe comunale dei Comuni dell'Ufficio associato di statistica, e successive elaborazioni	Servizio Statistica Regione Veneto e Veneto Lavoro	

Personale

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
02-27	Anagrafe delle prestazioni per i carichi esterni dei dipendenti provinciali	Rilevazione di fonte amministrativa del numero dei dipendenti con incarico esterno, importi percepiti e tipologia di incarico	Area Personale e Lavoro	PMC-00030
02-03	Dipendenti assunti presso l'Ente	Rilevazione di fonte amministrativa del numero dei dipendenti e analisi di alcune caratteristiche	Area Personale e Lavoro	ECF-00003 INT-00001

Protezione civile

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
10-53	Gruppi di volontariato di protezione civile situati nel territorio provinciale	Rilevazione dei dati dai gruppi di volontariato, delle caratteristiche e della dotazione strutturale dei gruppi di volontariato	Area Ambiente	
10-54	Piani di emergenza comunali	Rilevazione, di fonte comunale, sulle strutture presenti nel territorio comunale, dati sulle località e sulle frazioni	Area Ambiente	
10-57	Storico eventi sul territorio provinciale	Raccolta dei dati sugli eventi succeduti nel territorio provinciale in cui la Protezione Civile è intervenuta e relative elaborazioni	Area Ambiente	
10-4	Impianti a rischio chimico industriale	Rilevazione di fonte amministrativa delle caratteristiche delle aziende a rischio di incidente rilevante (sostanze utilizzate, ubicazione)	Area Ambiente	

Sanità

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Analisi delle cause di morte nel territorio provinciale	Acquisizione dei dati di fonte Istat relativi alle cause di morte e successive elaborazioni	Servizio Statistica	
	Dotazione strutturale e attività degli istituti di cura del territorio provinciale	Acquisizione dei dati, di fonte Regione del Veneto, relativi alla dotazione strutturale e attività degli istituti di cura e successive elaborazioni	Servizio Statistica	

Sociale

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
09-53	Attività di assistenza sociale a minori figli naturali riconosciuti da un solo genitore	Assistenza sociale erogata dall'Amministrazione Provinciale	Area Servizi alla persona	IST-00663
09-02	Attività di assistenza sociale ai minori ipocusici e ipovedenti	Assistenza sociale erogata dall'Amministrazione Provinciale	Area Servizi alla persona	IST-00663
09-26	Utenza degli sportelli Informa Immigrati	Rilevazione di alcuni dati degli utenti che si rivolgono agli sportelli della Rete provinciale informa immigrati	Area Servizi alla persona	

Trasporti

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
06-14	Fornitori di trasporto pubblico locale: documenti economico-finanziari	Rilevazione di fonte amministrativa delle spese correnti per i trasporti	Area Territorio e Trasporti	TRA-00003
06-21	Fornitori di trasporto pubblico locale ser-venti il territorio provinciale	Rilevazione di fonte amministrativa del parco mezzi, immatricolazioni, km di percorrenza, entità dell'utenza	Area Territorio e trasporti	

Turismo

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Analisi di consistenza delle strutture ricettive, arrivi e presenze italiani e stranieri, alberghieri ed extralberghieri per provincia veneta	Estrapolazione ed elaborazione dei dati di fonte Istat (Regione del Veneto) relativi ad altre province e ai Sistemi Turistici Locali regionali	Servizio Statistica	
08-56	Indagine sull'agriturismo	Rilevazione annuale delle caratteristiche strutturali dei principali servizi di ospitalità autorizzate all'esercizio dell'agriturismo e successive elaborazioni	Servizio Statistica, Area Attività produttive	IST-00697
08-TU-33 01-98	Movimento dei clienti nelle strutture ricettive della provincia di Rovigo	Rilevazione giornaliera degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive del territorio provinciale e successive elaborazioni (nei mesi estivi mensili e quindicinali)	Servizio Statistica, Servizio Turismo	IST-00139
08-TU-47	Schede statisticoinformative degli Uffici IAT	Rilevazione del tipo di richieste rivolte agli Uffici IAT, del numero di richiedenti e della loro nazionalità, successive elaborazioni	Servizio Turismo	
08-TU-12	Strutture ricettive presenti nel territorio provinciale	Rilevazione di fonte amministrativa di dati riguardanti le caratteristiche delle strutture ricettive presenti nel territorio provinciale e successive elaborazioni	Servizio Statistica, Servizio Turismo	IST-00138
	Impianto della procedura per l'inserimento in linea/fuori linea del movimento clienti	Attuazione di iniziative per l'incentivazione e assistenza all'utilizzo delle modalità d'inserimento in linea/fuori linea, a opera delle strutture ricettive, del movimento clienti nel programma regionale <i>MTWeb</i> . Studio progettuale per verificare la possibilità di un sistema integrato per il contemporaneo inserimento telematico dei dati statistici e dei dati destinati alla Pubblica Sicurezza circa il movimento clienti presso le strutture ricettive	Servizio Statistica	
	Turismo internazionale dell'Italia	Analisi della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e dei viaggiatori italiani all'estero; dati dell'Ufficio Italiano Cambi presso la Banca d'Italia	Servizio Statistica	

Osservatorio sugli incidenti stradali

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
01-94	Incidenti stradali avvenuti nel territorio provinciale	Rilevazione dai modelli compilati dalle forze dell'ordine dei dati sugli incidenti stradali avvenuti nel territorio provinciale e successive elaborazioni	Servizio Statistica	IST-00142
	Incidenti stradali avvenuti nel territorio nazionale	Acquisizione ed elaborazione dei dati di fonte Istat	Servizio Statistica	
	Incidenti stradali avvenuti nel territorio dell'Unione Europea	Elaborazione dei dati di fonte Eurostat/CARE pubblicati su sito internet	Servizio Statistica	
	Localizzazione e mappatura degli incidenti stradali avvenuti nel territorio provinciale	Georeferenziazione degli incidenti stradali avvenuti nel territorio provinciale	Servizio Statistica, Area Lavori pubblici, S.I.T.	

Viabilità stradale

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Parco veicolare della provincia di Rovigo	Acquisizione dei dati sui veicoli im- matricolati di fonte ACI per tipologia di veicolo e comune; successive elabo- razioni	Servizio Statistica	
05-27	Strade di competenza provinciale	Aggiornamento della banca dati delle strade provinciali	Area Lavori pub- blici	TRA-00003

Varie

<i>Codice questionario</i>	<i>Titolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Struttura che gestisce l'attività</i>	<i>Codice PSN</i>
	Progetto ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive)	Elaborazioni dei dati di fonte Istat ASIA 2007-2008; analisi dei dati a livello provinciale e nei Comuni associati.	Servizio Statistica	
	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Ente	Rilevazione di fonte amministrativa delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione adottate dall'Ente	Servizio Statistica, Servizio Informatica	IST-02082
06-38	Attività urbanistica dei Comuni della provincia di Rovigo	Rilevazione presso i Comuni della provincia di Rovigo di: numero di abusati edilizi, numero di permessi di costruire e il numero di DIA. Relative elaborazioni.	Area Territorio e Trasporti	
	Censimento degli archivi amministrativi	Attività primo filone: aggiornamento della banca dati in particolare per gli archivi che riguardano le materie individuate del coordinamento nazionale del Progetto Cuspi/Upi/Istat. Attività del secondo filone (ambiente): ricognizione mediante apposito questionario ridotto degli archivi riguardanti lo scarico, concessioni e controllo delle acque.	Servizio Statistica	

Segreto statistico e normativa in materia di protezione dei dati personali

L'attività degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema Statistico Nazionale è disciplinata, per quanto riguarda il segreto statistico e la riservatezza dei dati personali, sia da quanto previsto nel d.lgs. 322/1989 (articoli 6, 6-bis, 8, 9 e 10) sia dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione dei dati personali* nonché dal *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale - Allegato A.3 al d.lgs. 196/2003* (provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999).

APPENDICE - Il quadro normativo di riferimento per l'attività statistica

Il d.lgs. 322/1989, che istituisce il Sistema Statistico Nazionale, prevede l'obbligo, anche per le Province, di istituire un proprio Ufficio di Statistica. Successivamente, l'articolo 14, comma 1, lettera *l*) della legge 142/1990, affida alle Province la competenza relativa alla raccolta ed elaborazione dati e all'assistenza tecnico e amministrativa agli enti locali.

Col processo di trasferimento di funzioni dallo Stato alle Autonomie locali, avviato dalla l. 57/1997, viene rafforzato il ruolo delle Province di enti di governo di area vasta che pone l'esigenza del coordinamento delle informazioni come uno dei punti essenziali per la realizzazione di un sistema istituzionale policentrico. Non a caso, proprio nel Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000) si afferma esplicitamente che la Provincia coordina lo sviluppo locale confermando la necessità di prevedere sistemi informativi statistici in grado di garantire la circolazione delle informazioni nell'ambito degli Enti locali e nel Paese.

Infine, con la riforma del titolo v della Costituzione, in base al principio di sussidiarietà, viene disegnato un nuovo assetto istituzionale dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali riconoscendo allo Stato potestà legislativa esclusiva, tra l'altro, in materia di « (...) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico ai dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno... » (articolo 3, comma 1, lettera *r*) della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

D.lgs. 322/1989 - Norme sul Sistema Statistico Nazionale

Articolo 2 - Ordinamento del Sistema Statistico Nazionale

1. Fanno parte del Sistema Statistico Nazionale:

- a) l'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni e aziende autonome, istituiti ai sensi dell'articolo 3;
- c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
- d) gli uffici di statistica delle province; (...)

Articolo 6 - Compiti degli uffici di statistica

1. Gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:

- a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
- b) forniscono al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti del programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
- c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
- d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.

2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza col Sistema Statistico Nazionale. Per attuare il collegamento tra il Sistema informativo dell'anagrafe tributaria e il Sistema Statistico Nazionale, la Presidenza del

Consiglio dei ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale. (...)

Articolo 6-bis - Trattamenti di dati personali

1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema Statistico Nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.

2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento.

4. I dati personali raccolti specificatamente per uno scopo possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista del medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.

5. I dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i propri trattamenti statistici.

6. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale salvo che ciò, in base ad un atto motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato. I dati personali trattati per scopi statistici sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo.

7. I dati identificativi, qualora possano essere conservati, sono abbinabili ad altri dati, sempre che l'abbinamento sia temporaneo ed essenziale per i propri trattamenti statistici.

8. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi qualora il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici.

Articolo 7 - Obbligo di fornire dati statistici

1. Salvo diversa indicazione del comitato di cui all'articolo 17, è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici di fornire tutti i dati e le notizie che vengono loro richiesti per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni statistiche, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri.

Articolo 9 - Disposizioni per la tutela del segreto statistico

1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili e possono essere utilizzati solo per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito l'Ufficio di Statistica può, sentito il comitato di cui all'articolo 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri l'autorizzazione a estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Articolo 11 - Sanzioni amministrative

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 7, sono stabilite:
 - a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattro milioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
 - b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire dieci milioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema Statistico Nazionale di cui all'articolo 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente Ufficio di Statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 lo trasmette al Prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'articolo 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'Istat.

Direttiva n. 1/Comstat (Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell'Informazione Statistica) del 15 Ottobre 1991 - Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale, loro organizzazione o loro eventuale riorganizzazione

Articolo 1 - Disposizioni di carattere generale

1. L'Ufficio di Statistica è organicamente distinto dagli altri uffici dell'amministrazione di appartenenza. Nel caso di particolari esigenze organizzative o amministrative che richiedano l'attribuzione ad uno stesso ufficio di più funzioni, tra cui quella statistica, quest'ultima deve avere carattere preminente. Nella denominazione dell'ufficio dovrà farsi espressa menzione della funzione statistica.
2. (...)
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Ufficio di Statistica ha accesso a tutti i dati non soggetti a vincoli di riservatezza ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 5, del decreto legislativo 322/1989, in possesso dell'amministrazione di appartenenza, sia ai fini degli adempimenti derivanti dal Programma statistico nazionale, sia per la realizzazione di rilevazioni che l'Amministrazione stessa reputi necessarie per l'espletamento delle proprie attività istituzionali. Le modalità di accesso sono definite mediante accordi tra l'Ufficio di Statistica e gli altri uffici interessati.
4. Qualora per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale,

l'ufficio debba avvalersi della collaborazione di altri uffici della stessa Amministrazione detentori e produttori di dati, ovvero di strutture esterne affidando ad esse alcune fasi delle operazioni, è suo compito impartire direttamente ai suddetti uffici e strutture esterne le necessarie istruzioni e disporre gli opportuni controlli per la verifica della correttezza metodologica, dell'attendibilità, della completezza, della coerenza dei dati e del rigoroso rispetto, da parte di tali uffici o strutture esterne, delle disposizioni per la tutela del segreto statistico. In ogni caso l'Ufficio di Statistica è responsabile dei dati acquisiti, della puntualità degli adempimenti previsti e della correttezza dei risultati.

5. Resta salva la facoltà di ogni amministrazione di condurre per propri scopi conoscitivi – avvalendosi del proprio Ufficio di Statistica e attenendosi ai criteri generali sull'attività statistica fissati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica – rilevazioni non inserite nel Programma statistico nazionale. Di tali iniziative dovrà comunque darsi comunicazione all'Istat, il quale fornirà all'Amministrazione interessata eventuali indicazioni di carattere tecnico (...).

6. L'affidamento da parte dell'amministrazione di intere e non semplicemente di singole fasi di una rilevazione ad organizzazioni esterne, potrà aver luogo solo in casi del tutto eccezionali e nell'oggettiva impossibilità, da parte dell'Ufficio di Statistica, di provvedervi nei tempi prefissati, ovvero in considerazione dell'assoluta specificità dell'oggetto. Di tale affidamento dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Istat. (...)

Articolo 2 - Compiti dell'Ufficio di Statistica

1. L'Ufficio di Statistica, costituito o riorganizzato a norma del decreto legislativo 322/1989, è tenuto a:

- promuovere e realizzare la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico nazionale;
- fornire al Sistema Statistico Nazionale i dati previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa, ai fini della successiva elaborazione statistica;
- collaborare con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;
- contribuire alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- attuare e gestire l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza col Sistema Statistico Nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;
- accertare le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 322/1989.

2. Gli uffici di statistica sono tenuti a fornire all'Istat:

- entro il 28 febbraio di ogni anno, gli elementi di competenza per la preparazione del Programma statistico nazionale per il triennio che inizia il 1° gennaio successivo, utilizzando la scheda predisposta allo scopo dall'Istat;
- entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto annuale sull'attività svolta nell'anno precedente (articolo 6, comma 6 del decreto legislativo 322/1989), tenendo separate le rilevazioni ed

elaborazioni di esclusivo interesse dell'amministrazione di appartenenza da quelle che rientrano nel Programma statistico nazionale.

3. L'Ufficio di Statistica cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della propria Amministrazione, nel frontespizio delle quali dovrà apparire la dicitura: "Sistema Statistico Nazionale - [denominazione dell'amministrazione] - Ufficio di statistica". In caso di dimostrata impossibilità della singola amministrazione a provvedere direttamente alla stampa delle pubblicazioni, vi provvederà l'Istat, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 322/1989.

4. Il responsabile dell'Ufficio di Statistica deve raccordarsi coi dipendenti da altri uffici dell'Amministrazione di appartenenza che partecipano a gruppi di lavoro in cui si tratta materia statistica.

Articolo 3 - Organizzazione dell'Ufficio di Statistica

1. L'Ufficio di Statistica, quale organo del Sistan, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo precedente e lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti col Sistema Statistico Nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;
- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione e analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni;

relazioni e comunicazioni.

2. L'ufficio può essere articolato per la materia oppure secondo le seguenti aree funzionali:

- area di coordinamento e collegamento;
- area della produzione e della ricerca;
- area della diffusione dell'informazione statistica.

Deliberazione 19 giugno 2008: modifica alla Direttiva n. 6 Comstat - Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici di statistica delle province (Deliberazione 18 dicembre 1992, in G.U. 31 marzo 1993, n. 75)

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visti gli articoli 3, comma 5, 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 concernenti i compiti del Comitato e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo del Comitato stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 1989 e relative circolari del Ministro della funzione pubblica, concernenti il coordinamento delle iniziative e la pianificazione degli investimenti in materia di automazione nella Pubblica Amministrazione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 322/1989, le attività e le funzioni degli uffici di statistica delle province, sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823 e dalle relative norme di attuazione, nonché dal decreto sopracitato per la parte applicabile;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che definisce le competenze delle province;

Visto l'articolo 117, comma 2, lettera r) della Costituzione;

Visto il Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005;

Ritenuto di dover disciplinare gli aspetti specifici dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici di statistica delle province, ad integrazione delle disposizioni di carattere generale emanate dal Comitato con la direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991, concernente *Disposizioni per gli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 322/1989, loro organizzazione e loro eventuale riorganizzazione;*

delibera la direttiva n. 6

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica delle province

Art. 1 - Assetto organizzativo

1. La funzione statistica è una funzione necessaria delle province ed è svolta in modo unitario dagli Uffici di statistica delle province, quali componenti del Sistema Statistico Nazionale, sia con riferimento alle attività di statistica previste dal Programma statistico nazionale, sia con riferimento alle statistiche svolte per conto e nell'interesse della provincia stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo 322/1989 e nel rispetto dei principi previsti dal Codice delle statistiche europee del 25 maggio 2005.

2. Gli uffici di statistica delle province devono avere funzioni organicamente distinte da quelle di altri servizi della provincia. Tale autonomia funzionale è realizzata, di norma, costituendo l'ufficio stesso in unità organica a se stante.

3. A norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 322/1989, le province possono istituire uffici di statistica nelle forme associative consentite dalle vigenti disposizioni legislative e secondo le indicazioni che saranno oggetto di apposito provvedimento del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

3-bis. Nel caso in cui una provincia non abbia ancora ottemperato all'obbligo di costituzione dell'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 322/1989, nelle more della costituzione di tale ufficio, la funzione statistica è comunque svolta nell'ambito dell'ufficio del direttore generale o, in mancanza, nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, individuandone il responsabile tra i funzionari in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 2. L'autonomia della funzione statistica deve essere comunque garantita.

3-ter. Le province organizzano i loro sistemi informativi statistici in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 267/2000, assicurando l'integrazione col Sistema Statistico Nazionale e coi sistemi informativi e statistici degli altri enti nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.

Art. 2 - Personale degli uffici di statistica delle province

1. Il responsabile della funzione statistica deve essere, preferibilmente, un funzionario con precedenti esperienze rilevanti per aver diretto uffici di statistica o per aver curato particolari indagini statistiche, ovvero per aver svolto ricerche o pubblicato lavori di particolare rilievo in campo statistico.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il responsabile della funzione statistica può essere un funzionario in possesso di laurea o di diploma universitario in discipline statistiche o affini, o anche in discipline diverse, purché nel proprio corso di studi abbia sostenuto esami in discipline statistiche o qualora abbia superato corsi di qualificazione professionale in materie statistiche.

3. All'ufficio di statistica deve essere assegnato personale in numero adeguato all'attività statistica svolta dall'amministrazione di appartenenza ed in possesso della necessaria preparazione professionale, statistica e/o informatica, che gli consenta anche l'uso delle apparecchiature informatiche in dotazione. Delle modificazioni di organico, sia in senso quantitativo che qualitativo, con particolare riguardo della dirigenza, dovrà essere preventivamente informato l'Istat.

4. Il personale addetto alla funzione statistica delle province deve possedere le necessarie com-

petenze professionali, statistiche e/o informatiche, per rendere l'ufficio idoneo alle necessità operative. Le competenze professionali e l'aggiornamento del personale assegnato alla funzione statistica sono assicurati anche attraverso corsi di formazione professionale, privilegiando il coinvolgimento dell'Istat.

Art. 3 - Attività e compiti degli uffici di statistica delle province

1. I compiti e le funzioni degli uffici di statistica sono quelli indicati negli articoli 2 e 3 della direttiva n. 1 del 15 ottobre 1991 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

2. L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici della provincia ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici della provincia, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti.

3. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto dagli organi e dagli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

4. L'ufficio di statistica cura la produzione statistica relativa ai servizi svolti dalla amministrazione provinciale e coordina l'attività dei servizi di informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo dell'amministrazione di appartenenza, limitatamente al disposto del comma 1, lettera d) e del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 322/1989. Gli uffici di statistica delle province alle quali la Regione ha delegato lo svolgimento di attività o servizi di propria competenza, valuteranno e segnaleranno alla propria amministrazione le esigenze informative e le problematiche relative agli adempimenti statistici connessi alle attività delegate, con particolare riguardo alle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale. Per le rilevazioni che le province, eventualmente, dovessero curare su delega della Regione, le relative norme di esecuzione potranno prevedere che i dati elementari raccolti, resi anonimi, ovvero i modelli, vengano trasmessi sia all'ufficio statistica della regione che, direttamente, all'ente titolare della rilevazione. Restano ferme le limitazioni in materia di utilizzazione e circolazione cui i dati sono sottoposti dalla normativa vigente.

5. L'acquisizione di dati elementari o aggregati, presso altri enti o amministrazioni, necessari all'attività statistica della provincia, non compresa nel Programma statistico nazionale, potrà avvenire sulla base di accordi con le amministrazioni interessate, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 9 emanata dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica in data 20 aprile 2004.

6. L'ufficio di statistica assicura la divulgazione dei dati statistici relativi al territorio provinciale e all'attività istituzionale della Provincia, attraverso il sito internet dell'ente e gli altri mezzi di informazione e comunicazione disponibili.

7. Per lo svolgimento delle funzioni di elaborazione e di raccolta dei dati previste dall'articolo 19, lettera l) del decreto legislativo 267/2000 gli uffici di statistica delle province promuovono accordi a livello provinciale con gli uffici di statistica delle prefetture, delle camere di commercio, del comune capoluogo e degli altri comuni del territorio interessati.

Art. 4 - Attuazione della direttiva

1. È compito dell'ufficio di statistica segnalare alla amministrazione di appartenenza gli adempimenti di carattere organizzativo e gestionale necessari per rendere operative le disposizioni della presente direttiva.
2. L'ufficio di statistica dovrà informare il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica di ogni eventuale difficoltà incontrata nell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.

Direttiva n. 7/Comstat - Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici di statistica di cui all'articolo 3, punto 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 mediante ricorso alle forme associative o di cooperazione

Circolare 27 aprile 1999, n. 3/Sistan - Costituzione degli uffici di statistica in forma associata (circolare n. 1/Sistan)

Articolo 1 - Struttura dell'Ufficio di Statistica in forma associata

L'esercizio in forma associata della funzione statistica richiede la costituzione di un ufficio statistico di coordinamento e di sezioni statistiche distaccate, ovvero la nomina di referenti statistici.

Nell'atto convenzionale si identifica il comune ove ha sede l'ufficio di coordinamento. Nel caso in cui la convenzione, oltre ai comuni, aderiscano altri enti locali, in particolare la Provincia, gli aderenti valuteranno l'opportunità di attribuire all'ente con competenze di maggior ampiezza territoriale o istituzionale il compito di provvedere alla costituzione del predetto ufficio.

All'ufficio statistico di coordinamento sono attribuite funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza e ad esso dovranno essere attribuite risorse umane e strumentali adeguate. L'autonomia funzionale è realizzata costituendo l'ufficio come settore a sé stante, preferibilmente come struttura di staff, nel rispetto del principio di indipendenza della funzione statistica sancito dal decreto legislativo 322/1989.

D.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Parte I - Titolo I: disposizioni generali

Articolo 12 - Sistemi informativi e statistici

1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali col sistema statistico nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Articolo 6 - Scambio di dati e informazioni

1. La Conferenza Stato-Regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. (...)

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le Regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 9 - Funzioni

1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese e accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie e ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane.

2. La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:

- a) esprime parere:
 - 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
 - 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria;
 - 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4;
- c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione fattività di interesse comune;
- d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Anci, dall'Upi e dall'Uncem nei casi previsti dalla legge;
- e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- f) è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali;
- g) esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.

4. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto col consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

5. La Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha compiti di:

- a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunità montane.

6. La Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in particolare, è sede di discussione ed esame:
- a) dei problemi relativi all'ordinamento e al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
 - b) dei problemi relativi alle fattività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici;
- di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'Anci, dell'Upi e dell'Uncem, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-Città e autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
 - b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
 - c) le fattività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni o province da celebrare in ambito nazionale.

Titolo II - Capo II: funzioni della provincia

Articolo 19

1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

(...)

l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali

D.P.C.M. 25 settembre 1998 (Dipartimento Turismo) - Recepimento della direttiva 95/57/CEE del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

Articolo 3

Per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall'Istat con circolare n. 45 del 16 dicembre 1996.

1. (...)

2. I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico.

Articolo 4

1. Gli organi competenti al riepilogo dei dati su base territoriale sono:

- a) dipartimenti statistici e assessorati al turismo per i dati regionali
- b) enti provinciali per il turismo, uffici di statistica presso le Province, aziende di promozione turistica per i dati provinciali
- c) aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, aziende di promozione turistica, comuni, altri uffici periferici per gli organi sub-provinciali.

Legge regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Capo v: sistema informatico regionale, servizi di consulenza e disposizioni generali

Articolo 17 - Sistema informatico e coordinamento delle informazioni

1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva competenza mediante l'utilizzo di sistemi informatici comu-

ni.

2. Con successiva legge regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, è disciplinato il sistema informativo, di rilevazione statistica e della rete informatica, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 *Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400* e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme concernenti il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali* e successive modifiche ed integrazioni. Tale sistema è realizzato tenuto conto dei sistemi informatici già operanti nelle autonomie locali.

Legge regionale del Veneto 29 marzo 2002, n. 8 - Norme sul Sistema Statistico Regionale

Articolo 1 - Finalità

1. La presente legge disciplina, in conformità con quanto disposto all'articolo 17, comma 2 della [legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 39 marzo 1998, n. 112](#), l'attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici e/o privati operanti sul territorio regionale, al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attività del Sistema Statistico Nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 *Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 *Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali* e successive modifiche e integrazioni.

2. La presente legge, inoltre, è finalizzata a garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione nonché a quello di controllo e di valutazione delle politiche regionali.

Articolo 4 - Sistema Statistico Regionale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema Statistico Regionale, di seguito denominato Sistar.

2. Fanno parte del Sistar:

- a) la struttura regionale di statistica di cui all'articolo 2;
- b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende regionali;
- c) gli uffici di statistica delle province, dei comuni, delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e ogni altro Ufficio di Statistica facente parte del sistema statistico nazionale e operanti sul territorio regionale, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 322/1989;
- d) gli uffici preposti all'attività statistica delle comunità montane;
- e) gli uffici preposti all'attività statistica delle società a partecipazione regionale, delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale nonché degli altri enti ed organismi pubblici e/o privati operanti nel territorio regionale, individuati con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposita convenzione.

3. Il coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e la direzione del Sistar spettano alla struttura regionale di statistica

4. La Giunta regionale promuove le opportune intese con gli uffici partecipanti al Sistar e al Si-

stema Statistico Nazionale, al fine del coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 11.

Articolo 5 - Attività del Sistar

1. Al Sistar spetta:

- a) promuovere e realizzare l'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- b) fornire al Sistema Statistico Nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale;
- c) sviluppare azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;
- d) promuovere ed incentivare l'istituzione e lo sviluppo degli uffici di statistica degli enti locali anche in forma associativa o consortile;
- e) contribuire alla costituzione e allo sviluppo della rete informatica regionale anche per finalità statistiche.

Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

Sezione III: competenze delle autonomie territoriali e funzionali

Articolo 3 - Funzioni delle Province

1. La provincia svolge le seguenti funzioni:

- a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'[articolo 14](#);
- b) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
- c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
- d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);
- e) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- f) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
- g) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi e associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
- h) indicazione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
- i) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni Pro Loco;
- l) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
- m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'[articolo 117](#);
- n) gestione degli uffici provinciali di informazione e accoglienza (IAT).

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale

Preambolo

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
- b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
- c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
- d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
- e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
- f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

Capo I: ambito di applicazione e principi generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

- a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
- b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

- a) "trattamento per scopi statistici" qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine

statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;

- b) "risultato statistico" l'informazione ottenuta col trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- c) "variabile pubblica" il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- d) "unità statistica" l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Articolo 3 - Identificabilità dell'interessato

1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

- a) un interessato si ritiene identificabile quando, coll'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
- b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
 - risorse economiche;
 - risorse di tempo;
 - archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
 - archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
 - risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza e al software di controllo adottati;
 - conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
- c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

Articolo 4 - Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

- a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
- b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
- c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono soggetti alla regola della soglia;
- d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e

alla natura delle variabili associate;

e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;

f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima modalità di una variabile.

2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Articolo 5 - Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati

1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125 raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;

b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;

c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

Capo II: informativa, comunicazione e diffusione

Articolo 6 - Informativa

1. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281 e loro successive modificazioni e integrazioni.

2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tute-

lato, in base a quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure e accorgimenti.

3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine – in relazione all'argomento o alla natura della stessa – e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento – successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'articolo 13 della Legge – in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Articolo 7 - Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale

1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

- i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
- i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
- l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
- non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
- siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il laboratorio;
- il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale

possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

- a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
 - b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
 - c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
 - d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

Articolo 8 - Comunicazione dei dati tra soggetti del sistema statistico nazionale

1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'articolo 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 - Autorità di controllo

1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente articolo 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

Capo III: sicurezza e regole di condotta

Articolo 10 - Raccolta dei dati

1. I soggetti di cui all'articolo 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.

2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

- a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche at-

traverso adeguata documentazione;

- b) fornisce le informazioni di cui all'articolo 10 della Legge e di cui all'articolo 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
- c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
- d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
- e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis della Legge.

Articolo 11 - Conservazione dei dati

1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'articolo 9 della Legge e all'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

- indagini continue e longitudinali;
- indagini di controllo, di qualità e di copertura;
- definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
- costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
- altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.

2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Articolo 12 - Misure di sicurezza

1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 1 della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

2. I soggetti di cui all'articolo 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

Articolo 13 - Esercizio dei diritti dell'interessato

1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

2. In attuazione dell'articolo 6-bis, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Articolo 14 - Regole di condotta

1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

- a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
- b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
- c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
- d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
- e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
- f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.

3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.